

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice del Tribunale di Padova, Seconda Sezione civile, dott. Giorgio Bertola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n° (*omissis*) del R.A.C.C. in data 07/10/2014, iniziata con atto di citazione notificato in data 04/10/2014 da

MUTUATARIO

-attore-

contro

BANCA

-convenuta-

avente per oggetto: **Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 01/03/2016, nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- **per il mutuatario:** "Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove" ovvero "**IN VIA PRELIMINARE:**

-accertarsi e dichiararsi la legittimazione attiva del mutuatario alla presente azione di accertamento e di restituzione;

IN VIA PRINCIPALE:

-accertarsi e dichiararsi la nullità/invalidità e/o l'inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole contenute nel contratto di c/c n. (*omissis*) (già c/c n. (*omissis*)) e comunque dei contratti bancari di cui è giudizio, meglio descritti in narrativa, particolarmente in relazione alla indeterminatezza delle condizioni pattuite, alla invalidità e/o inefficacia delle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, della commissione di massimo scoperto e del tasso di interesse usurario e comunque per i motivi di cui in narrativa;

-accertarsi e dichiararsi la simulazione ovvero la nullità e/o la invalidità del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 08.09.11 n. (*omissis*) di repertorio, ex artt. 1418 e ss c.c., art. 1325 n. 2 c.c., art. 1343 c.c. e 1344 c.c. e comunque per i motivi di cui in narrativa;

-accertarsi e dichiararsi l'inadempimento da parte della Banca convenuta agli obblighi di buona fede e di legge di cui in narrativa ed agli obblighi di cui ai rapporti bancari oggetto di giudizio;

-di conseguenza, condannarsi la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse ammontanti ad un totale di € 44.415,01, per il conto corrente, e da

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

quantificarsi in corso di causa in relazione al mutuo, o per la maggiore somma che emergerà dall'istruttoria, oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al comportamento illegittimo tenuto dalla banca convenuta e di cui in narrativa, da quantificarsi in corso di causa;

-compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito dell'attore, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito del medesimo ed a credito della banca convenuta, che in ogni caso si contestano;

IN VIA SUBORDINATA:

-nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di simulazione ovvero della domanda di nullità e/o invalidità del mutuo ipotecario oggetto di giudizio, accertarsi e dichiararsi la gratuità del contratto di mutuo medesimo di € 70.000,00, stipulato in data 8.09.11, e di cui giudizio per le causali dedotte in narrativa con rideterminazione delle rate future senza interessi;

-conseguentemente, condannarsi la Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse per il mutuo ipotecario, da determinarsi in corso di causa, oltre agli interessi creditori dal fatto al saldo;

IN VIA ISTRUTTORIA:

-si chiede che il Giudice Voglia rimettere la causa in istruttoria al fine di accertare il corretto rapporto di dare/avere tra le parti come già dedotto nella memoria 183 n. 2 e, per l'effetto, disporre CTU sul quesito formulato nell'anzidetta memoria finalizzata a verificare se sul c/c n. (*omissis*), acceso presso la Banca, ed ai rapporti in esso confluenti, siano stati applicati interessi di natura usuraria superiori al tasso soglia indicato nei decreti ministeriali di cui alla Legge n. 108/96 ed a quantificare i relativi addebiti, nonché a verificare l'applicazione e la quantificazione di eventuali interessi anatocistici e la quantificazione di interessi debitori;

- quanto al contratto di mutuo n. (*omissis*), stipulato dall'attore al solo fine di ripianare le passività del conto in tutto o in parte inesistenti, si chiede ammettersi CTU contabile sul quesito esposto nella memoria n. 2 finalizzata a verificare l'invalidità e/o inefficacia delle clausole contrattuali nonché l'usurarietà dei tassi di interesse applicati;

-si chiede inoltre che venga ordinata l'esibizione in giudizio *ex art. 210 c.p.c.* dei contratti e degli estratti conto scalari relativi ai rapporti di cui giudizio.

In ogni caso:

-con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA";

-per la Banca "Come da foglio allegato a verbale che viene siglato dal Giudice dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove" ovvero **"IN VIA PRELIMINARE DI MERITO**

1) Dichiararsi l'avvenuta prescrizione con riferimento alle domande di restituzione formulate da parte attrice con riferimento ad addebiti effettuati sul conto corrente (*omissis*) prima dell'1.10.2004.

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE

2) Rigettarsi le domande *ex adverso* proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi e le eccezioni di cui in narrativa.

IN VIA SUBORDINATA

3) Non sussistendo alcuna mala fede in capo alla Banca convenuta, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, calcolarsi gli interessi sulla stessa al tasso legale facendoli decorrere dalla data della domanda, e non da quella dell'avvenuto pagamento;

4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario concluso dal mutuatario con la Banca convenuta in data 8.09.2011, condannarsi

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

l'attore a restituire alla Banca il capitale mutuato di euro 70.000,00, maggiorato degli interessi legali dall'8.09.2011 al saldo, previa compensazione, sino al corrispondente ammontare, con le somme che la Banca fosse condannata a restituire al mutuatario a qualsivoglia titolo;

5) nella denegata e non creduta ipotesi in cui al di fuori del caso di cui al precedente punto 4) - dovesse essere disposta la restituzione in favore dell'attore di qualsivoglia somma, compensarsi preventivamente, come richiesto anche dallo stesso attore, l'eventuale credito restitutorio del mutuatario con il credito della Banca al pagamento di quanto ancora dovuto dall'attore in forza del contratto di mutuo fondiario dell'8.09.2011, pari alla data odierna ad euro 1.503,64 per rate scadute ed euro 51.620,49 per capitale residuo, oltre interessi di mora sulle rate scadute e interessi convenzionali sul capitale dall'1.11.2014, ovvero nella misura che sarà determinata in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA

6) Rigettarsi le istanze istruttorie *ex adverso* formulate per i motivi esposti in atti.

IN OGNI CASO

7) Con vittoria di spese e competenze".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 e. 17 della L. 69/2009 e 118 disp. att. c.p.c.

Parte attrice ha citato in giudizio la banca convenuta deducendo l'applicazione di tassi usurari al mutuo erogato oltre all'applicazione di interessi anatocistici vietati a fronte del mutuo con il piano di ammortamento alla francese.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, documentale, è stata inviata in decisione senza attività istruttoria. Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Va in primo luogo rilevato che alla pagina 11 dell'atto di citazione si rimanda ad una perizia asseverata del dott. (*omissis*) mentre in atti si è rinvenuta solo la perizia del signor (*omissis*) e non quella del dott. (*omissis*).

Anche la narrazione in fatto relativamente alla operazione di compensazione non trova alcuna domanda nelle conclusioni dimesse sicché appare dimessa *ad colorandum*.

Al contrario nessuna doglianza è stata dimessa nelle conclusioni sul conto corrente (*omissis*) sicché nessun esame verrà ad esso dedicato.

In relazione all'altro conto corrente intestato alla società S.r.l. n. (*omissis*) tutte le doglianze sono infondate.

Quella di prescrizione è palesemente infondata poiché genericamente dimessa e priva di alcun supporto probatorio.

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

Come statuito da Cass. Sez. I n. 4518/2014, in assenza di prova contraria, tutte le rimesse hanno natura ripristinatoria della provvista e da un sommario esame degli estratti conto prodotto si rileva come la persistente esposizione debitoria, pur in assenza di un formale contratto di apertura di credito, denota la presenza di un affidamento di fatto che impedisce di ritenere le rimesse prescritte sicché l'eccezione va rigettata.

Quanto alla doglianza del fideiussore va ricordato che Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007 (Rv. 601218) ha statuito che *"In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli"*, e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta. (In applicazione di tale principio, la S. C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità, ha affermato il dovere di accertare - come richiesto dagli oppositori ad un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 - l'eventuale previsione del tasso usurario sugli interessi passivi interessanti il rapporto di conto corrente ai sensi degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., e la conseguente nullità *ex art.* 1418 cod. civ.)".

Parte attrice ha provato a dedurre l'applicazione usuraria degli interessi sul conto per cui egli era fideiussore.

Tuttavia l'esame delle condizioni contrattuali dimesse dalla convenuta ne disvelano l'infondatezza.

Il tasso debitore pattuito era pari al 13,978% alla stipula il tasso soglia era pari al 21,525% (DM 25/03/2003).

La parte ha prodotto una perizia di parte talmente generica che avrebbe potuto essere prodotta in qualsiasi altra causa, ma soprattutto che non spiega in alcun modo come avrebbe fatto il tasso a raddoppiarsi per sfiorare la soglia del 21,525% così che la richiesta CTU era totalmente esplorativa.

Non miglior sorte segue la doglianza relativa al mutuo stipulato in data 08/09/2011 per euro 70.000 al tasso fisso del 5,20% con piano di ammortamento alla francese con rate mensili.

Il tasso di mora era stato pattuito con uno *spread* del +3% sul tasso corrispettivo.

Verificando il DM del 28/06/2011 vi si ritrova un tasso soglia pari al 10,4375%.

La parte deduce l'usurarietà del tasso come da perizia anche se la stessa è talmente generica che non si perita di specificare come abbia raggiunto le esorbitanti percentuali ivi indicate laddove è documentale che il tasso corrispettivo, pattuito nella misura del 5,20% è sideralmente lontano dalla soglia del 10,4375%.

Anche il tentativo di sommare la commissione di massimo scoperto non appare di alcuna fondatezza poiché la mera sommatoria della percentuale della commissione sconta il fatto di voler

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 28 giugno 2016

trasformare in tasso di interesse una commissione e l'operazione è concettualmente errata non potendo certo moltiplicare algebricamente per quattro il valore pattuito per la CMS per sommarlo al TAEG.

Non miglior sorte va riservata al tasso di mora che è stato pattuito nella misura del 8,20% laddove il tasso soglia di mora è pari al 13,0625% ($5,15+2,1*1,25+4$).

Sul punto del calcolo della soglia di mora usura va rilevato e ribadito che nella giurisprudenza si sta affermando il principio per cui per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d'Italia con un delta del 2,10%.

E' vero che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l'obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.

Quella rilevazione media consente di rendere confrontabile un dato, l'interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.

Poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno *spread*, come accaduto in questo mutuo, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario *ab origine*.

La sola esplicitazione di tale valori desumibili dal citato DM sconfessano la tesi attorea secondo la quale essi avrebbero subito un mutuo con tassi usurari. Inoltre, a ben vedere, poiché l'art. 1815 c.c. sanziona con la nullità la clausola illegittima, se fossero usurari i soli interessi di mora sarebbero solo questi a dover essere espunti e non certo anche quelli corrispettivi che, come visto sono inesorabilmente entro la soglia.

Anche la doglianza relativa all'effetto anatocistico oscuro contenuto nel piano di ammortamento alla francese è palesemente infondata.

L'ammortamento francese di un prestito ne prevede la sua restituzione graduale. Per tutta la durata del prestito le rate sono posticipate (pagate alla fine di ciascun periodo mese, semestre o anno) e costanti nel tempo.

Le rate comprendono una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata per tutti gli n periodi.

Alla scadenza della prima rata la quota interessi si calcola applicando all'intero debito il tasso concordato nel contratto, mediante l'utilizzo della formula d'interesse semplice (in base alla quale, per definizione, gli interessi sono calcolati solo sul capitale), ricavando poi la quota capitale come differenza tra l'ammontare predeterminato per la rata e la quota interessi. Dopo la scadenza della prima rata il debito residuo è pari alla differenza tra il debito iniziale e la quota capitale pagata alla prima scadenza. Su tale debito residuo si calcola la quota interessi della seconda rata, e così via.

È pur vero che per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento francese viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma, ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale.

La suddetta formula matematica viene utilizzata esclusivamente per determinare l'equivalenza tra il totale delle quote capitale contenute nelle rate e il prestito; in pratica con la formula è determinato l'unico importo della rata costante che sia in grado di rimborsare quel prestito, con l'applicazione di quel tasso ed in quel lasso di tempo. L'utilizzo della formula di capitalizzazione composta per determinare la rata non è strettamente necessario per costruire il piano d'ammortamento.

Predeterminati, infatti, l'importo del prestito e della rata e il tasso applicato, sono calcolati la quota interessi e la durata del prestito, pur sempre mediante applicazione della formula d'interesse semplice.

Anche le deduzioni sulla presunta illegittima capitalizzazione degli interessi appare infondata visto che l'art. 7 del contratto di conto corrente prevede la pari capitalizzazione degli interessi. Va rilevato peraltro che il contratto è stato stipulato dopo la delibera CICR del 2000 sicché quella clausola rende pacificamente legittima la relativa pattuizione.

Come se non bastassero queste osservazioni, la stessa perizia depositata dall'attore certifica con pieno valore confessorio che: la Banca risulta aver rispettato le norme che regolano la materia anatocistica" (cfr. doc. 2 attoreo, pagg. 5 e 19) e ancora "*la documentazione esaminata non evidenzia un mancato rispetto della normativa in vigore*" (doc. 2 attoreo, pagg. 19 e 10).

Conclusivamente tutte le doglianze attoree sono manifestamente infondate così come rilevato dalla stessa relazione attorea.

Va anche osservato che appare manifestamente infondata la doglianza riportata per vero solo nella memoria di replica in cui si sono ricopiati tratti di motivazioni di questo stesso magistrato rese in altri procedimenti con il patrocinio dello stesso difensore dell'attore, relativa alla maggiore onerosità di un mutuo con piano di ammortamento alla francese rispetto a quello con il piano di ammortamento all'italiana.

Mentre è pacifico che il piano di ammortamento all'italiana sia più economico e conveniente poiché restituisce in minor tempo l'importo capitale che pertanto produce meno interessi, è altrettanto pacifico che il prodotto acquistato dall'attore non lo prevedeva e l'attore non ha provato che egli avesse chiesto un mutuo con piano di ammortamento all'italiana e gli sia stato venduto un mutuo con piano di ammortamento alla francese.

In assenza di una tale allegazione e della relativa prova, non vi è alcun onere di informazione da parte della banca che non sia stato soddisfatto poiché la banca ha proposto un mutuo con piano di ammortamento alla francese che è conforme a quello acquistato dall'attore.

Vi sono peraltro alcuni istituti di credito che propongono prodotti finanziari con piani di ammortamento all'italiana, anche se sono oggettivamente rarissimi poiché l'ammortamento alla francese è più remunerativo per l'istituto di credito.

L'attore tuttavia non ha dedotto di essere stato costretto a contrarre con la convenuta un prodotto diverso da quello richiesto sicché, essendo espressamente indicato il piano di ammortamento nel contratto sottoscritto e nelle relative condizioni contrattuali, se ne deve inferire che l'attore abbia ricevuto nulla più che quello che abbia chiesto e sottoscritto sicché ora non può dolersi di nulla afferendo il profilo sollevato alla convenienza economica del prodotto e non alla sua validità e nulla avrebbe impedito all'attore di richiedere altre offerte a differenti istituti di credito.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 pubblicato nella G.U. del 02/04/2014 applicabile a questo procedimento giusto il disposto della norma transitoria contenuta nell'art. 28 del suddetto regolamento, così come stabilito anche da Cass. SSUU n. 17406/2012 del 25/09/2012, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvenivano specifici elementi di personalizzazione che giustificano il discostarsi dai valori medi.

P. Q. M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché manifestamente infondate;
- 2) Condanna il mutuatario a rifondere alla Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese legali del presente procedimento che si liquidano in € 7.254,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 55/2014;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 28 maggio 2016.

Il Giudice
- Dott. Giorgio Bertola -

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*